

# Pillole di Sicurezza

## Studio R&D risponde

Tempo di lettura  
previsto: 7 minuti


Tempo di lettura  
previsto: 7 minuti



E dopo la pausa natalizia, ecco in arrivo le pillole del nuovo anno 2022!

### Domanda 1.

Area tematica:



In caso di azienda con rischio antincendio elevato, è sufficiente la formazione di 16 h per addetti antincendio rischio elevato o sono necessarie integrazioni?

**In caso di aziende con rischio antincendio elevato, si rende necessario effettuare, dopo la formazione obbligatoria di 16 h, anche l'iscrizione al comando dei Vigili del fuoco in modo da ottenere l'idoneità.**

Gli esami di idoneità tecnica vengono svolti esclusivamente presso il Comando dei Vigili del fuoco.

#### **Come è strutturato l'esame?**

La prova di accertamento presso il Comando dei Vigili del Fuoco sarà strutturata nel seguente modo:

- ✓ **prova scritta: questionario di 30 domande**
- ✓ **prova pratica: prova di spegnimento con estintore, stendimento della manichetta e eventuali altre** (uso di nspi e/o idranti, uso di autoprotettori e maschere antigas)
- ✓ **prova orale: riguarderà gli argomenti che sono stati trattati durante il corso di formazione e si potrà discutere in merito agli eventuali errori fatti nella prova scritta.**

**L'idoneità, una volta ottenuta, non ha scadenza. Si rende necessario solo l'aggiornamento triennale della formazione come addetto alla prevenzione incendi.**

## Domanda 2.

### Area tematica:



### A quali accertamenti sanitari deve essere sottoposto il lavoratore minorenni?

I minorenni, cioè coloro che non hanno ancora compiuto i 18 anni, possono essere assunti come lavoratori subordinati, ma a determinate condizioni e nel rispetto di specifiche regole. Innanzitutto, **è necessaria l'autorizzazione dei genitori, o di chi ne fa le veci**. Il minorenne inoltre non può essere sottoposto a lavorazioni vietate, che espongono a particolari rischi per la salute e la sicurezza (Legge 17 ottobre 1967, n. 977).

**L'orario di lavoro dei minorenni non può mai superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali**, quindi è vietato il ricorso al lavoro straordinario. Per i quindicenni ancora soggetti all'obbligo scolastico, l'orario massimo è invece pari a 7 ore giornaliere e 35 settimanali.

**È inoltre vietato il lavoro notturno**, a meno che le attività svolte non siano di carattere culturale, artistico o sportivo ed il lavoro non superi la mezzanotte.

In materia di salute e sicurezza sono previste tutele particolari, anche per quanto riguarda gli accertamenti sanitari.

La visita pre-assuntiva in quanto tale, cioè fatta PRIMA di far siglare il contratto di lavoro al nuovo dipendente, non è più obbligatoria, se vuole il Datore di Lavoro la può effettuare ricorrendo ai servizi ASL.

Rimane invece invariato l'obbligo di visita medica preventiva (preventiva all'adibizione al lavoro ma successiva all'assunzione) e periodica da parte del Medico Competente dell'azienda per verificare l'idoneità lavorativa, al pari di tutti gli altri lavoratori, qualora il minore assunto in azienda venga adibito a mansioni o compiti per i quali siano stati individuati rischi specifici per la salute e la sicurezza ai sensi del Decreto 81/08 che richiedono sorveglianza sanitaria.

Nel dettaglio, **per i lavoratori minorenni sottoposti a sorveglianza sanitaria sono previsti accertamenti, esami e visite, volti a verificare lo stato di salute e l'idoneità alle mansioni specifiche alle quali i dipendenti sono adibiti**.

Per i lavoratori minori si rende necessaria l'autorizzazione (con firma in cartella) del genitore o di chi esercita la patria potestà.

**Oltre alla visita medica preventiva, il lavoratore minorenne soggetto alla sorveglianza sanitaria deve effettuare:**

- ✓ **delle visite periodiche**, almeno una volta all'anno, o alla diversa cadenza stabilita dal medico competente, in base alla particolare tipologia di rischio;
- ✓ **una visita al cambio di mansioni**, effettuata dal medico competente, finalizzata ad esprimere il giudizio di idoneità alle mansioni specifiche;
- ✓ **una visita alla ripresa dell'attività lavorativa, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi**; la visita, effettuata dal medico competente, è finalizzata a controllare lo stato di salute del lavoratore e ad esprimere il giudizio di idoneità alle mansioni specifiche.

In base al risultato della visita medica, può essere espresso uno dei seguenti giudizi relativi alle attività a cui è adibito il minorenne:

- ✓ **idoneità:** le condizioni di salute fisica e mentale del lavoratore sono pienamente compatibili con le mansioni svolte;
- ✓ **idoneità parziale, temporanea o permanente,** con prescrizioni, indicazioni o limitazioni: se è emanato questo giudizio, è necessario rispettare le prescrizioni e le indicazioni espresse;
- ✓ **inidoneità temporanea:** in questo caso, lo stato di salute del lavoratore implica l'esonero da quasi tutte o da tutte le attività semplici che compongono la sua mansione; se l'inidoneità è solo temporanea, vanno indicati i limiti temporali durante il quale si presuppone possa avvenire il recupero delle abilità provvisoriamente perdute dell'interessato;
- ✓ **inidoneità permanente:** in questo caso, lo stato di salute del lavoratore implica ugualmente l'esonero da quasi tutte o da tutte le attività semplici che compongono la sua mansione; tuttavia, le condizioni di salute appaiono stabili nel tempo, cioè irreversibili.

### Domanda 3.

Area tematica:



#### Quali responsabilità detiene il committente di fatto nei cantieri?

Per rispondere a questa domanda, abbiamo preso spunto da una sentenza della Corte di Appello, che si è occupata recentemente dell'infortunio occorso a un lavoratore dipendente di una ditta appaltatrice, caduto da un balcone del secondo piano di una palazzina sul quale stava facendo dei lavori di pavimentazione, privo di qualsiasi protezione contro il rischio di caduta dall'alto, in una situazione quindi giudicata dalla suprema Corte immediatamente riconoscibile in quanto a pericolosità.

**La corte di Appello ha stabilito infatti che "Il committente è titolare di una posizione di garanzia che può renderlo responsabile per un infortunio in caso di un omesso controllo dell'adozione da parte dell'appaltatore delle misure di sicurezza specie se le carenze siano immediatamente percepibili."**

Il committente, anche in caso di subappalto, detiene una posizione di garanzia e quindi di responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini.

Nel caso sopra citato, la Corte di Appello ha inoltre respinto il ricorso presentato dal marito della titolare della appaltatrice, il quale era stato condannato nei due primi gradi di giudizio perché ritenuto responsabile dell'infortunio accaduto in cantiere nella sua qualità di "committente di fatto".

Sebbene l'amministratrice della società appaltante era formalmente la moglie, la posizione del marito era tale da essere considerato a tutti gli effetti il committente dei lavori, in quanto era quasi sempre presente in cantiere, discuteva con le ditte appaltatrici di prezzi e pagamenti, verificava l'andamento dei lavori e quindi, in questo ruolo, doveva ritenersi per ciò egli stesso garante dei rischi generali connessi alle attività lavorative.

Cit. Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 18074 del 10 maggio 2021 (u.p. 28 aprile 2021)

Vi invitiamo a rivolgerci le vostre domande a cui saremo lieti di rispondere nelle pillole successive.

Inviare le vostre richieste e i vostri feedback a:

[alfonso@studiord.srl](mailto:alfonso@studiord.srl)

**LEGENDA AREA TEMATICA:**



Sicurezza sul lavoro



Formazione



Igiene degli alimenti



Sorveglianza sanitaria

Tutte le nostre pillole sono anche disponibili e scaricabili al seguente link:

<https://cloud.studiord.srl/index.php/s/CgAX17M4tV06BBb>